

# AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 104 del 31/10/2023

Repertorio Generale n. 1329 del 31/10/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.



# AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

## Determinazione Dirigenziale n. 104 del 31/10/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 21 del 04/07/2023 con la quale veniva conferita al scrivente la responsabilità della posizione organizzativa denominata Area Economica e Finanziaria;

#### Viste:

La Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

La Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22/07/2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina

**Premesso** che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

**Dato atto** che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

#### Visti

il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, ed in particolare l'articolo 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

• per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura

- non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del CCNL del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del CCNL del 01/04/1999;
- a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore:
- il CCNL del 14/09/2000, e in particolare l'articolo 38, a norma del quale "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'articolo 14 del CCNL del 01/04/1999. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione...omissis";
- l'art.39 del CCNL stipulato il 14/09/2000, ed in particolare il comma 1, il quale prevede: "il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNl dell'01/04/1999:"
- il CCNL del 05/10/2001, nello specifico l'articolo 15, che disciplina il compenso per il lavoro straordinario effettuato del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto, altresì, l'art. 38 comma 3) del CCNL 14/09/2000, che così recita "Per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico – il limite massimo individuabile di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1/4/1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dalla stesso art.14";

#### Preso atto

• della risoluzione dell'ARAN n. 5401/2013 in data 13.05.2013, con la quale viene chiarito che il Fondo per lo Straordinario è esentato dai vincoli sul trattamento accessorio del personale dettati dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in quanto soggetto ad una normativa vincolistica, che non ammette alcuna dinamica (e quindi priva di ogni discrezionalità integrativa, sia dell'Amministrazione che della contrattazione) in sede di quantificazione annuale. A parere dell'ARAN, il limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, "è circoscritto ... alle sole risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (fondo in senso stretto) di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999"; della Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio", e tra questi anche il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

Dato atto pertanto, che per l'anno 2023 il Fondo per lo Straordinario non è soggetto ad alcuna specifica riduzione ai sensi del comma 236 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ma va eventualmente considerato in sede di quantificazione del complessivo trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2023;

Considerato che la costituzione del Fondo per lo Straordinario costituisce materia di competenza

dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

**Richiamato** il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale di parte normativa ed, in particolare, l'art. 32 che disciplina l'istituto del lavoro straordinario;

Considerato che con Determina a Contrarre n. 85 del 26/09/2023, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società di professionisti Studio Giallo s.r.l. con sede in Via Altiero Spinelli n. 6F Porto Mantovano (MN) il servizio di ricostruzione e determinazione del "Fondo Straordinario 2023";

oocazione del fondo per lo straordinario, si evidenzia per l'anno 2023 un importo disponibile pari ad €. 25.338,11;

**Dato atto** che anche il Fondo per lo Straordinario per l'anno 2023 e tutte le quote che ne derivano/conseguono rimane vincolato:o

- al rispetto del tetto annuo di spesa del personale delloooe ss.mm.ii.;
- al rispetto del pareggio di bilancio dell'Ente, come disciplinato dalla normativa vigente;

### Dato atto:

- che anche del risultato della quantificazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per le prestazioni Straordinarie anno 2023 dell'Ente sarà data opportuna e tempestiva informazione ai soggetti sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata integrativa nel Comune;
- che, ai sensi delle vigenti indicazioni in materia, l'eventuale quota residua (non utilizzata/impegnata) del Fondo per lo Straordinario anno 2023 sarà portata ad integrazione della parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dell'anno di riferimento (2023) o dell'anno successivo;

## Visti

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

**Tenuto conto** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

**Ritenuto** opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del redigendo bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

#### Visti

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n°165;
- i vigenti CC.NNN.LL. del comparto Regioni ed Enti Locali;

• il bilancio di previsione 2023;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Tutto ciò premesso.

#### **DETERMINA**

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

**Di quantificare** in complessivi € 25.338,11 il fondo di lavoro straordinario cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999 per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni rese in straordinario nell'anno 2023 (al netto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP ammontanti ad €.8.184,21 di cui €.6.030,47 per CPDEL ed €.2.153,74 per IRAP);

**Di dare atto** che la complessiva spesa ammontante ad €.33.522,32 è stanziata alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1,Macroaggregato 1, capitolo 01101.01.00110102, del bilancio di previsione 2023/2025, approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 04/05/2023;

**Di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Dare atto** che l'assegnazione ai vari Settori della quota del budget spendibile da ciascuno per il corrente anno verrà disposta con successivo provvedimento da parte del Segretario Generale tenuto conto delle esigenze di servizio manifestate dai Responsabili di Area;

**Di dare atto** il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2020 è rivolto a fronteggiare situazioni eccezionali e non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro e, inoltre, deve essere espressamente autorizzato dal Responsabile dell'Area, sulla base di esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;

**Di dare atto** che l'autorizzazione ai singoli dipendenti allo svolgimento di lavoro straordinario provvederanno i Responsabili di Settore ogni qualvolta ne ricorra la necessità e l'urgenza di garantire i servizi pubblici essenziali erogati dall'Ente, nei limiti del budget assegnato;

**Di precisare** che al personale dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, titolare di posizione organizzativa compete il compenso, a titolo di lavoro straordinario, limitatamente alle tipologie di attività previste dall'art. 20 comma e) del CCNL16/11/2022;

**Demandare** ai Responsabili di Area l'assunzione del relativo impegno di spesa, nel rispetto di quanto preventivamente assegnato dal Segretario generale con apposito provvedimento;

**Di dare atto** che la liquidazione dei compensi avverrà con determina di liquidazione dei Responsabile di Area, nei limiti stabiliti, e con allegate copie delle singole autorizzazioni rilasciate ai dipendenti autorizzati a svolgere il lavoro straordinario dai rispettivi responsabili;

**Di dare atto,** altresì, che l'importo complessivo non potrà in ogni caso superare la somma di €.25.338,11 e che il limite massimo annuo individuabile per le prestazioni in argomento è stabilito in max 180 ore;

**Di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle norme in materia di spesa di personale per l'anno 2023;

Di nominare Responsabile del Procedimento il dipendente Scarcella Santo;

**Di pubblicare** il presente atto nelle forme di legge.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA) con firma digitale